



COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA

Provincia di Bari

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Sessione Straordinaria

Seduta Pubblica

N° 2

OGGETTO: Modifica degli artt. 11 – 29 – 35 e 50 dello Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.2.2006.

L'anno **duemilanove** il giorno **ventidue** del mese di **gennaio** alle ore 19,30 e seguenti in Canosa di Puglia, nella sede comunale e nella sala delle adunanze aperta al pubblico, si è riunito in 1^a convocazione, sotto la **Presidenza** del Sig. **Pizzuto Michele** e con la partecipazione del Segretario Generale, **dott. Pasquale Mazzone**.

IL CONSIGLIO COMUNALE

composto dal **SINDACO**
e dai **CONSIGLIERI**:

Francesco Ventola

1. PIZZUTO	Michele	PRESIDENTE del CONSIGLIO	
2. DI PALMA	Nicola		
3. LOVINO	Fedele	17. DI SCISCIOLA	Roberto
4. DI VIRGILIO	Sabino	18. SINESI	Tommaso
5. CASIERI	Pasquale	19. D'AMBRA	Biagio
6. SPERANZA	Salvatore	20. MANTOVANO	Nicola
7. BUONO	Roberto	21. DI NUNNO	Saverio
8. CECCA	Virgilio	22. PATRUNO	Giovanni
9. SIMONE	Salvatore	23. COLASANTE	Giovanni Battista N.
10. FORINO	Fernando	24. DI GIACOMO	Dario
11. SACCINTO	Lucia Mariacristina	25. DI MONTE	Antonio
12. CARACCILOLO	Gennaro	26. PRINCIGALLI	Vincenzo L.
13. PRINCIGALLI	Francesco	27. DI FAZIO	Pasquale
14. COLABENE	Vincenzo	28. BASILE	Pietro
15. D'AMBRA	Paolo	29. QUINTO	Giovanni
16. MATARRESE	Giovanni	30. MERAFINA	Gianfranco

Sono assenti i seguenti Consiglieri: Di Palma e Di Monte.

=====

Pertanto, i presenti sono **27** e gli assenti **4**.

Assistono alla seduta gli Assessori: Rosa – Vicesindaco, Marcovecchio, Todisco, Malcangio, Vitrani, Di Giacomo, Scaringella e Pinnelli.

Omissis

Il Presidente, quindi, dà lettura della seguente proposta sulla quale sono stati espressi i pareri favorevoli di legge.

Omissis

“Su proposta di 2/5 dei Consiglieri Comunali di cui alla richiesta in atti:

PREMESSO che:

- recente sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione n. 12868 del 16 giugno 2005 contiene un fondamentale chiarimento in ordine alla collocazione degli Statuti tra le fonti del diritto comunale;
- in particolare la possibilità che lo Statuto comunale disciplini la materia della autorizzazione alle liti attribuendo la relativa determinazione a dirigenti dell'Amministrazione comunale;
- l'esigenza di fare chiarezza nasce dai contrasti giurisprudenziali esistenti in materia, circa la rappresentanza processuale del Comune considerata riservata in via esclusiva al Sindaco in base al testo dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 2000.
- secondo le Sezioni Unite, l'orientamento giurisprudenziale prevalente deve essere sottoposto a revisione, alla luce delle innovazioni introdotte nell'ordinamento degli enti locali dai più recenti interventi normativi, anche a livello costituzionale; il riferimento è al D. Lgs. n. 267/2000, ma, soprattutto, alla legge costituzionale n. 3/2001 di modifica del titolo V della parte seconda della Costituzione ed alla successiva L n. 131/2003 di adeguamento dell'ordinamento della Repubblica al nuovo assetto costituzionale.
- le Sezioni Unite evidenziano la portata innovativa dell'art. 1, comma 3 del Testo Unico degli Enti Locali (TU.E.L), il quale pone come unici limiti all'autonomia statutaria i soli principi espressamente enunciati come inderogabili nella legislazione in materia di ordinamento degli enti. In questo modo viene affidato allo stesso legislatore, sottraendo lo all'interprete, il compito di individuare i principi segnati da inderogabilità. Ciò, a tutto vantaggio dell'autonomia degli enti locali, che vedono così ampliato il proprio ambito di intervento normativo, con la possibilità di modulare la propria organizzazione e le proprie funzioni in base alle peculiarità del contesto sociale ed economico di riferimento;

- l'art. 6, comma 2 del T.U.E.L. precisa quello che dovrà essere il contenuto dello Statuto: “Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente Testo Unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico”.
- le S.U. affermano che le innovazioni introdotte dalla legge-delega n. 265/1999 e dal D.Lgs. n. 267/2000, da un lato, hanno realizzato una sostanziale delegificazione in ordine all'organizzazione ed al funzionamento dell'Ente territoriale, mediante il trasferimento della relativa disciplina dalla legge nazionale allo Statuto, e, dall'altro, hanno profondamente inciso nei rapporti tra fonti normative statali e locali, dal momento che, mentre in passato ogni disposizione di legge costituiva limite invalicabile all'attività statutaria, nella nuova disciplina lo Statuto può derogare alle disposizioni di legge che non contengano principi inderogabili.
- il rapporto tra legge e Statuto si configura in termini di gerarchia limitatamente ai principi, mentre per le restanti materie si pone in termini di competenza.
- secondo le S.U., la riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione ad opera della legge costituzionale n. 3/2001 ha ulteriormente rafforzato il ruolo degli Statuti.
- le principali novità introdotte a livello costituzionale in materia di Enti locali possono così riassumersi:
 - a) il nuovo art. 114 della Costituzione pone i Comuni, le Province e le Città metropolitane sullo stesso piano di Stato e Regioni e li definisce come “enti autonomi con propri Statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione” (e quindi non più secondo i principi espressamente enunciati come inderogabili dalla legge statale);
 - b) viene abrogato l'art. 128 della Costituzione e la competenza esclusiva della legislazione statale rimane circoscritta alla materia della legislazione elettorale, degli organi di governo e delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane (art. 117, comma 2, lett. p).
- la riforma costituzionale ha in sostanza delineato un sistema istituzionale costituito da una pluralità di ordinamenti giuridici integrati, ma autonomi, nel quale le esigenze unitarie si coordinano con il riconoscimento e la valorizzazione delle istituzioni locali.

- successivamente alla riforma costituzionale, è intervenuta la L. n. 131/2003, recante “*Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3*”, il cui art. 4 ha operato una ricognizione delle modifiche sin qui esposte, enunciando:
 1. che i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà normativa, secondo i principi fissati dalla Costituzione;
 2. che tale potestà normativa consiste nella potestà statutaria e regolamentare (primo comma);
 3. che lo Statuto, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica, nel rispetto di quanto stabilito dalla legge statale in attuazione dell’art. 117, secondo comma, lettera p) della Costituzione, stabilisce i principi di organizzazione e funzionamento dell’ente (secondo comma);
 4. che l’organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie (terzo comma);
 5. che la disciplina dell’organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell’ente locale, nell’ambito della legislazione dello Stato o della Regione (quarto comma).

CONSIDERATO che:

- alla fine dell’ *excursus* normativo e giurisprudenziale, le S.U. concludono che, con l’abrogazione dell’art. 128 della Cost., il D.Lgs. 267/2000 ha perso l’originaria connotazione di legge organica di sistema e che l’introduzione, all’art. 114 della Cost., del potere normativo locale ha rafforzato il valore degli statuti locali nella gerarchia delle fonti.
- nel nuovo quadro costituzionale, lo Statuto si configura come atto formalmente amministrativo, ma sostanzialmente come atto normativo atipico, con caratteristiche specifiche, di rango paraprimary o subprimary, posto in posizione prioritaria rispetto alle fonti secondarie dei regolamenti e al di sotto delle leggi di principio, in quanto diretto a fissare le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente e a porre i criteri generali per il suo funzionamento, da svilupparsi in sede regolamentare.
- la Corte, fra l’altro relativamente alla rappresentanza legale dell’Ente, pur confermando in capo al Sindaco, quale soggetto esponenziale del Comune nella sua unitarietà, un generale potere di rappresentanza processuale e sostanziale dell’ente verso l’esterno ex art. 50, commi 1 e 2 del T.U.E.L., precisa che il principio contenuto nell’art. 50 non rappresenta un limite inderogabile all’autonomia statutaria; pertanto, si deve ritenere che lo Statuto ben possa attribuire la rappresentanza dell’ente nelle liti attive e passive anche ad altri soggetti (tra cui i dirigenti).

- I Giudici sostengono, inoltre, che i nuovi principi costituzionali in materia di enti locali impongono una interpretazione dell'art. 6, comma 2 del T.U.E.L. (laddove prevede che *“lo Statuto specifica i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio”*) che vada oltre il dato letterale, nel senso che lo Statuto non si limita a disciplinare la materia dell'autorizzazione a promuovere o resistere alle liti, ma può spingersi sino ad individuare il soggetto investito del potere di rappresentanza processuale, in via generale o in relazione a determinate categorie di controversie.
- in mancanza di una specifica previsione statutaria, il Sindaco resterà il solo soggetto titolare del potere di rappresentanza processuale, ai sensi dell'art. 50 del Testo Unico.

CONSIDERATO altresì che;

- lo Statuto potrà legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio: ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio;
- anche il Regolamento ha trovato espresso riconoscimento, a livello costituzionale, nel nuovo art. 117, comma 6 della Costituzione, che così recita: *“I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”*.
- l'art. 7 del T.U.E.L. riserva ai Regolamenti, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo Statuto, la disciplina della organizzazione e funzionamento degli organi e degli uffici ed esercizio delle funzioni. L'art. 4, comma 3 della già citata L. n. 131/2003 dispone che *“L'organizzazione degli enti locali è disciplinata dai regolamenti nel rispetto delle norme statutarie”*.
- la conseguenza è che il Regolamento comunale potrà conferire la legittimazione processuale a soggetti diversi dal Sindaco, ma soltanto in presenza di un espresso rinvio dello Statuto alla normativa regolamentare, atteso che l'art. 6, comma 2 del T.U.E.L. assegna allo Statuto la disciplina della rappresentanza legale.
- per quanto riguarda l'autorizzazione della Giunta a stare in giudizio un ultimo indirizzo (S.U. n. 186/2001), sul quale la giurisprudenza sembra essersi assestata, ritiene che l'autorizzazione di Giunta sia necessaria, ma che lo Statuto, nel disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale in giudizio ex art. 6 del T.U.E.L., possa derogare a questa regola, esonerando il Sindaco dalla preventiva autorizzazione.

- le S.U., non escludono che, in forza del ruolo riconosciuto allo Statuto in ordine alla disciplina della rappresentanza dell'ente, esso possa prevedere come necessaria l'autorizzazione di Giunta, soprattutto in ragione della connotazione latamente politica che le decisioni di agire o resistere in giudizio possono assumere in riferimento a determinate tipologie di atti e di controversie, ovvero possa richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente; tale determinazione si sostanzia in una mera valutazione tecnica circa l'opportunità della lite, non potendo configurarsi come autorizzazione in senso proprio, ovvero postuli alternativamente l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto delle controversie.

Tanto premesso vi è proposta da parte dei Consiglieri Comunali di:

- 1°) eliminare all'art. 11 (Il Presidente del Consiglio Comunale) al rigo 21 e 22 le parole "motivata da casi di gravi inadempienze o violazioni di legge o dello Statuto e"
- 2°) modificare l'art. 29 (Attribuzioni) comma 1 - lettera o) dello Statuto vigente che recita "previa deliberazione di G.C. di autorizzazione a stare in giudizio e di nomina del legale di fiducia, promuove le liti o resiste alle stesse", riformulando la stessa lettera o) nel testo di seguito indicato:
 - o) **"ha la rappresentanza in giudizio del Comune, come attore o convenuto, ivi compreso il rilascio della procura alle liti, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta comunale di autorizzazione a stare in giudizio e nomina del legale di fiducia, nei soli casi in cui i procedimenti giurisdizionali riguardino atti e materie di competenza degli organi di governo o interessino membri degli organi di governo"**.
- 3°) aggiungere all'art. 35 (La partecipazione delle libere forme associative), dopo il 2° comma i seguenti altri:
 - **"Il Comune, in particolare, riconosce il ruolo di tutela dei valori naturalistici, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica all'Associazione Pro Loco e a tutti gli altri Enti e Associazioni aventi propri Statuti e analoghe finalità;**
 - **"Il Comune riconosce il ruolo della Fondazione Archeologica Canosina in quanto socio della stessa"**.
- 4°) aggiungere all'art. 50 (Funzioni) dello Statuto vigente, il comma 3 che di seguito si formula **"Rappresentano in giudizio il Comune come attore o convenuto ed hanno competenza al rilascio della procura alle liti, previa deliberazione di Giunta comunale di autorizzazione a stare in giudizio e nomina del legale di fiducia, in relazione agli atti e alle materie di competenza di ciascuno di essi e per quelli che la legge preveda che essi possano stare in giudizio personalmente"**.

Al termine della lettura:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la proposta che precede letta dal Presidente e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Visto lo Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23.2.2006;

Considerata l'opportunità di ridisciplinare i contenuti degli artt. 11 – 29 – 35 e 50;

Verificato, in applicazione dell'art. 67 – comma 2 – del vigente Statuto che la proposta di modifica:

- è stata trasmessa ai Consiglieri Comunali con nota del 1° dicembre 2008, prot. 35449;
- è stata depositata presso la Segreteria Generale per giorni 30 (trenta) consecutivi ed il relativo avviso di deposito è stato affisso per le vie dell'abitato e all'Albo Pretorio di questo Comune per 30 (trenta) giorni consecutivi dal 2 al 31 dicembre 2008, al n. 620 del registro delle pubblicazioni;

Verificato, altresì, che sulla proposta di questa deliberazione il Segretario Generale – Dirigente del Settore Segreteria ed Affari Generali ha espresso il parere favorevole di regolarità tecnica, nonché di conformità, ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) – del D.Lgs. n. 267/2000;

Verificato, inoltre, che la proposta non ha bisogno di parere contabile in quanto non comporta spesa;

Uditi gli interventi succedutisi sull'argomento, così come riportati nel verbale di questa seduta;

Dato atto che nel corso della seduta:

- il documento presentato dal Consigliere Principalli Vincenzo contenente rilievi sulla procedura adottata per la trattazione e votazione della modifica statutaria in discussione non è stato approvato per appello nominale e, precisamente, con 20 voti contrari, 6 a favore (Pizzuto, Principalli Vincenzo, Di Fazio, Basile, Quinto e Merafina) e 3 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Patruno, Colsante e Di Giacomo. (alla votazione sono risultati assenti i Consiglieri Di Palma e Di Monte);

- il successivo emendamento all'art. 11 dello Statuto, presentato dal Consigliere Princigalli Vincenzo, inteso a sostituire quello di cui alla proposta in approvazione, è stato respinto con votazione per appello nominale e, precisamente, con 23 voti contrari, 7 a favore (Pizzuto, D'Ambra Paolo, Princigalli Vincenzo, Di Fazio, Basile, Quinto e Merafina). (alla votazione è risultato assente il Consigliere Di Monte);
- il Presidente del Consiglio ha disposto che le modifiche statutarie proposte devono essere sottoposte ad approvazione articolo per articolo ed ha avvertito che le stesse nelle singole votazioni si intendono approvate se avranno riportato i voti favorevoli della maggioranza dei Consiglieri presenti in aula;
- lo stesso Presidente del Consiglio ha disposto che gli articoli dello Statuto, se modificati a seguito di approvazione degli emendamenti, devono essere sottoposti ad unica e complessiva votazione e che gli stessi si intenderanno ridisciplinati soltanto se in tale votazione si sarà raggiunto il quorum a favore da parte dei 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, così come disposto dall'art. 6 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'esito delle successive e separate votazioni per appello nominale eseguite sugli emendamenti proposti agli articoli 11, 29, 35 e 50, che di seguito si riportano:

- a) **emendamento all'art. 11** : 23 voti a favore e 7 contrari (Pizzuto, D'Ambra Paolo, Princigalli Vincenzo, Di Fazio, Basile, Quinto e Merafina). (è risultato assente alla votazione il Consigliere Di Monte);
- b) **emendamento all'art. 29** : 26 voti a favore e 3 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Di Fazio, Basile, Quinto. (sono risultati assenti alla votazione i Consiglieri Di Monte e Princigalli Vincenzo);
- c) **emendamento all'art. 35** : 26 voti a favore e 3 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Di Fazio, Basile, Quinto. (sono risultati assenti alla votazione i Consiglieri Di Monte e Princigalli Vincenzo);
- d) **Emendamento all'art. 50** : con 25 voti a favore e 4 astensioni espressamente dichiarate dai Consiglieri Pizzuto, Di Fazio, Basile, Quinto. (Risultano assenti alla votazione i Consiglieri Di Monte e Princigalli Vincenzo);

Tenuto presente che a seguito dell'esito delle predette singole votazioni, proclamate dal Presidente, gli emendamenti agli artt. 11, 29, 35 e 50, così come riportati nella proposta di deliberazione in esame, sono stati approvati;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 18.89.2000, n. 267 relativo agli adempimenti successivi all'approvazione degli Statuti, delle relative modifiche ed integrazioni ed alla loro entrata in vigore;

Visto che sulla proposta di questa deliberazione il Segretario Generale - Dirigente del Settore Affari Generali ha espresso il parere in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000, nonché di conformità ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 4 lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000;

A maggioranza qualificata di voti espressi per appello nominale, necessaria per modificare lo Statuto a seguito delle variazioni apportate agli artt. 11 – 29 – 35 e 50 e, precisamente con 23 voti a favore e 5 contrari (Pizzuto, D'Ambra Paolo, Di Fazio, Basile e Quinto) - (Sono risultati assenti alla votazione Risultano assenti i Consiglieri Di Monte, Princigalli Vincenzo e Merafina) e, pertanto, con il voto favorevole di oltre i 2/3 dei Consiglieri assegnati al Comune, così come disposto dall'art. 6 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000,

DELIBERA

- **FARE** proprie le premesse e la proposta, così come in narrativa riportate, che qui si richiamano.
- **APPROVARE** le seguenti modifiche al vigente Statuto comunale approvato con delibera n. 9 del C.C. in data 23.2.2006:
 - 1°) eliminare all'art. 11 “Il Presidente del Consiglio Comunale” al rigo 21 e 22 le parole “motivata da casi di gravi inadempienze o violazioni di legge o dello Statuto”.
 - 2°) modificare l'art. 29 “Attribuzioni” - comma 1 - lettera o) dello Statuto vigente che recita “previa deliberazione di G.C. di autorizzazione a stare in giudizio e di nomina del legale di fiducia, promuove le liti o resiste alle stesse”, riformulando la stessa lettera o) nel testo di seguito indicato:
 - o) **“ha la rappresentanza in giudizio del Comune, come attore o convenuto, ivi compreso il rilascio della procura alle liti, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta comunale di autorizzazione a stare in giudizio e nomina del legale di fiducia, nei soli casi in cui i procedimenti giurisdizionali riguardino atti e materie di competenza degli organi di governo o interessino membri degli organi di governo”.**

- 3°) aggiungere all'art. 35 "La partecipazione delle libere forme associative", dopo il 2° comma i seguenti comma:
- **"Il Comune, in particolare, riconosce il ruolo di tutela dei valori naturalistici, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica all'Associazione Pro Loco e a tutti gli altri Enti e Associazioni aventi propri Statuti e analoghe finalità;**
 - **"Il Comune riconosce il ruolo della Fondazione Archeologica Canosina in quanto socio della stessa".**
- 4°) aggiungere all'art. 50 "Funzioni" dello Statuto vigente, il comma 3 di seguito si formula **"Rappresentano in giudizio il Comune come attore o convenuto ed hanno competenza al rilascio della procura alle liti, previa deliberazione di Giunta comunale di autorizzazione a stare in giudizio e nomina del legale di fiducia, in relazione agli atti e alle materie di competenza di ciascuno di essi e per quelli che la legge preveda che essi possano stare in giudizio personalmente";**
- **DARE ATTO** che, a seguito delle approvate modifiche, gli articoli 11 – 29 – 35 e 50 dello Statuto approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 23 febbraio 2006, risultano essere così riformulati:

Art. 11 - Il Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio è eletto nella prima adunanza del Consiglio tra i Consiglieri comunali per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Al Presidente del Consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Nel caso di dimissioni, di impedimento permanente, di decesso o di perdita delle funzioni di Consigliere Comunale per qualsiasi altra causa, la elezione del nuovo Presidente del Consiglio avviene con le stesse modalità innanzi descritte entro 20 giorni dalla data del verificarsi dell'evento. Il Presidente del Consiglio entra in carica non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione, e dura in carica per tutta la durata del Consiglio che lo ha eletto. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio, le funzioni vicarie del Presidente sono svolte dal Vice Presidente eletto con le stesse modalità del Presidente del Consiglio in seduta contemporanea. Il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio Comunale cessano dalle rispettive cariche in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. La mozione di

sfiducia deve essere sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede, entro 10 giorni, alla elezione del nuovo Presidente e/o Vice Presidente del Consiglio Comunale.

2. Qualora le cariche di Presidente o di Vice Presidente risultino vacanti per qualsiasi ragione, o gli stessi siano assenti o impediti il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano.
3. Il Presidente del Consiglio comunale durante le manifestazioni indosserà a tracolla la fascia con i colori della città.

Art. 29 – Attribuzioni

1. Il Sindaco, come Capo dell'Amministrazione:
 - a) ha la rappresentanza legale dell'Ente;
 - b) ha rappresentanza generale dell'Ente e, pertanto, rappresenta il Comune anche negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli Assessori o Consiglieri;
 - c) coordina e dirige l'attività della Giunta e dei singoli Assessori. Può sospendere l'adozione di atti specifici da parte degli Assessori o Consiglieri delegati per sottoporli all'esame collegiale della Giunta;
 - d) impartisce direttive al Direttore Generale, se nominato, ovvero al Segretario Comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
 - f) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi;
 - g) nomina il Segretario Generale scegliendolo tra gli iscritti in apposito albo;
 - h) può nominare un Direttore Generale secondo i criteri stabiliti dalla legge e dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
 - i) assegna gli alloggi di edilizia residenziale pubblica;

- j) provvede, sulla base degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.
 - l) coordina, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, d'intesa con le Amministrazioni interessate, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - m) esercita ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti;
 - n) ha facoltà di istituire uffici affidati alle sue dirette dipendenze con le modalità stabilite dal regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
 - o) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, come attore o convenuto, ivi compreso il rilascio della procura alle liti, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta comunale di autorizzazione a stare in giudizio e nomina del legale di fiducia, nei soli casi in cui i procedimenti giurisdizionali riguardino atti e materie di competenza degli organi di governo o interessino membri degli organi di governo;
 - p) adotta gli altri provvedimenti di natura discrezionale, non gestionale, che lo Statuto esplicitamente non abbia attribuito ai Dirigenti, al Segretario o al Direttore Generale.
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende a tutti i servizi di competenza statale attribuiti al Comune secondo quanto stabilito dalle leggi della Repubblica.
3. Il Sindaco, previa comunicazione al Prefetto, può delegare l'esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo al Presidente del Consiglio Circoscrizionale e, ove tali organi di decentramento non siano ancora costituiti, lo stesso può conferire la delega ad un Consigliere Comunale per l'esercizio delle funzioni predette nei quartieri e nelle frazioni, nonché per risoluzione di particolari problematiche che riguardino la propria funzione.

Art. 35 - La partecipazione delle libere forme, associative

1. La partecipazione dei cittadini all'amministrazione del Comune, attraverso le libere forme associative dagli stessi costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 38 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli Organi elettivi comunali nelle forme previste dal presente Statuto e dal regolamento.

2. Le libere forme associative comprendono le associazioni politiche e sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti attività artigianali, commerciali, industriali, professionali e agricole; le associazioni del volontariato; le associazioni di protezione dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura, dell'ambiente e degli animali; le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico, artistico ed archeologico; le associazioni dei giovani e degli anziani; ogni altra libera forma associativa o comitato di residenti anche non italiani.
3. Il Comune, in particolare, riconosce il ruolo di tutela dei valori naturalistici, artistici e culturali, nonché di promozione dell'attività turistica all'Associazione Pro Loco e a tutti gli altri Enti e Associazioni aventi propri Statuti e analoghe finalità;
4. Il Comune riconosce il ruolo della Fondazione Archeologica Canosina in quanto socio della stessa;
5. Un'apposita commissione consiliare permanente, dotata della struttura operativa necessaria, è preposta ad organizzare i rapporti fra gli organi del Comune e le associazioni dei cittadini. Essa provvede alla registrazione in appositi albi delle associazioni ed organizzazioni che ne facciano richiesta, documentando il possesso dei requisiti stabiliti dallo Statuto e dal regolamento.
6. Sono istituite le consulte come previste dal regolamento.
7. Le consulte sono elette ogni tre anni dalle associazioni e organizzazioni registrate nei rispettivi albi, con le modalità stabilite dal regolamento.
8. Gli amministratori del Comune, delle aziende speciali, dei consorzi e delle istituzioni comunali ed i dipendenti di detti Enti ed organismi non possono far parte delle consulte.

Art. 50 – Funzioni

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente Statuto e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività dei servizi e degli uffici da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi dagli stessi espressi nell'ambito del piano esecutivo di gestione. Il regolamento stabilisce le funzioni e le modalità dell'attività di coordinamento tra il Segretario Comunale, ovvero il Direttore Generale, se nominato, ed i dirigenti, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'Ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza della azione amministrativa del Comune.
 3. Rappresentano in giudizio il Comune come attore o convenuto ed hanno competenza al rilascio della procura alle liti, previa deliberazione di Giunta comunale di autorizzazione a stare in giudizio c nomina del legale di fiducia, in relazione agli atti c alle materie di competenza di ciascuno di essi e per quelli che la legge preveda che essi possano stare in giudizio personalmente.
- **DEMANDARE** al Dirigente del 1° settore gli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 5 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Omissis

Parere di regolarità tecnica ex art. 49 – comma 1, nonché di conformità,
ai sensi dell'art. 97 – comma 2 e 4 – lett. d) del D.Lgs. n. 267/2000: Favorevole

SEGRETARIO GENERALE
DIRIGENTE SETTORE SEGRETERIA – AFFARI GENERALI
F.to Dott. Pasquale Mazzone